



Berna, 1° gennaio 2020

Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 rispettivamente S2 e S_h

Basi legali:

- Ordinanza sui prodotti fitosanitari OPF (RS 916.161) articoli 29 e 68;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPCchim (RS 814.81), allegato 2.5.

Nella zona di protezione delle acque sotterranee S1 non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Nelle zone di protezione delle acque sotterranee **S2** rispettivamente **S2 e S_h** non è consentito l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti i seguenti principi attivi:

Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque sotterranee ...			
... S2			... S2 e S _h ¹
Liste 1 ²	Liste 2 ³		
Aldicarb Isoxaflutole	Aminopyralid Azossistrobina Bentazone Cloridazon Dimethachlor Dazomet (DMTT) Fluopicolide Flutolanil Glufosinate Isoproturon Lenacil	Metazaclor Orizalin Penconazolo Penoxsulam Petoxamide Picloram Pinoxaden S-Metolaclor Terbutilazina Triclopyr(ester) Tritosulfuron	Clethodim Nicosulfuron Quinmerac

Per eventuali domande rivolgersi al seguente indirizzo:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3003 Berna
E-Mail: psm@blw.admin.ch

¹ Divieto d'impiego per la zona di protezione delle acque sotterranee S2 e S_h, disposto nel quadro di un programma di valutazione in corso (introduzione della zona S_h con il cambiamento dell'OPF del 1.1.2016).

² Divieto d'impiego sulla scorta di valutazioni precedenti; si applica anche per la zona di protezione delle acque sotterranee S3.

³ Divieto d'impiego per la zona di protezione delle acque sotterranee S2, disposto nel quadro di un programma di valutazione in corso (prima dell'introduzione della zona S_h).